

Si possono inquadrare anche spazi pubblici, senza violazione della privacy, se è necessario per difendersi

# Telecamere private, ok da Corte Ue

Telecamere private a vista limitata. La legge sulla privacy si applica anche agli impianti installati per proteggere la propria abitazione se riprendono la via pubblica. Ma si deve bilanciare l'interesse alla riservatezza con l'interesse alla tutela dei propri beni e della propria incolumità. Quindi si alla telecamera privata, per difendere casa, senza il consenso dell'interessato, ma ad alcune condizioni. Il problema è stato affrontato dalla Corte di giustizia europea, con una sentenza depo-

sitata ieri. I giudici sono intervenuti sul caso di una famiglia, vittima di atti di vandalismo, che ha piazzato una telecamera che riprendeva la strada pubblica. Le immagini registrate sono servite a individuare alcuni sospettati, uno dei quali si è lamentato della lesione della sua privacy. Ne è derivato un procedimento, all'esito del quale i giudici europei hanno posto l'accento sull'esigenza di difendersi, che va comunque riconosciuta.

Ciccia a pag. 26

La Corte di giustizia europea sugli impianti installati da privati

## Telecamere, stretto raggio Vie pubbliche, vista limitata per la privacy

DI ANTONIO CICCIA

**T**elecamere private a vista limitata. La legge sulla privacy si applica anche agli impianti installati per proteggere la propria abitazione se riprendono la via pubblica. Deve essere bilanciato, però, l'interesse alla riservatezza con l'interesse alla tutela dei propri beni e della propria incolumità. Quindi si alla telecamera privata per difendere casa, senza il consenso dell'interessato, ma ad alcune condizioni.

Il problema è stato affrontato dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza dell'11 dicembre 2014, resa nella causa C-212/13, chiamata a pronunciarsi su un episodio capitato in Repubblica Ceca. Una famiglia, vittima di atti di vandalismo, ha piazzato una telecamera che riprendeva la strada pubblica. Le immagini registrate sono servite a individuare alcuni sospettati, uno dei quali si è lamentato della lesione della sua privacy. Ne è derivato un procedimento nel quale il giudice ceco si è chiesto se le riprese domestiche costituiscono un trattamento di dati, assoggettato alla direttiva europea sulla privacy (n. 95/46/Ce) o se in-

vece sono un'attività lecita, consentita ai soggetti privati senza vincoli. La domanda è finita sul tavolo dei giudici europei.

La risposta della Corte Ue, in primo luogo, ha chiarito che le riprese con la telecamera di famiglia rappresentano un trattamento di dati personali: questo perché l'immagine di una persona registrata da una telecamera consente di identificare la persona interessata e costituisce un trattamento automatizzato. In secondo luogo non è possibile considerare questo trattamento di dati come un trattamento effettuato da persone fisiche per scopi esclusivamente personali: una qualifica di questo tipo implicherebbe esclusione dell'applicazione della normativa sulla privacy.

La sentenza ha chiarito che l'esenzione prevista dalla direttiva relativamente al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico deve essere interpretata in modo restrittivo: pertanto, una videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che

tratta i dati non può essere considerata un'attività esclusivamente personale o domestica.

Attenzione, però, a concludere che la videoripresa a tutela delle abitazioni private sia vietata, a tutto vantaggio di malintenzionati.

Nella sentenza si ricorda, infatti, che l'interesse alla privacy deve essere bilanciato con l'interesse legittimo del responsabile del trattamento alla protezione dei beni, della salute e della vita propri nonché della sua famiglia.

Questo significa che, con riferimento a questo interesse di legittima tutela, alcuni adempimenti previsti dalla legge sulla privacy possono fare un passo indietro. Nell'ordinamento italiano il provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, adottato dal garante della privacy, contiene le prescrizioni cui attenersi.

Nel provvedimento generale si specifica che il codice della privacy (dlgs 196/2003) non si applica alla videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, purché i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

In queste ipotesi rientrano, ad esempio, gli strumenti



di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono a entrare in luoghi privati (videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Lo stesso provvedimento generale dispone, però, che l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (per esempio, antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.

Altrimenti il rischio è quello di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis codice penale).